



Roma Capitale
Dipartimento Risorse Economiche



- Ai Direttori dei Municipi
- Alla Società Aequa Roma S.p.A.
- Alla U.O. Fiscalità Immobiliare
- Alla U.O. Fiscalità Generale
- Alla U.O. Coordinamento generale dei procedimenti di riscossione della fiscalità locale
- Alla U.O. Servizi informativi e tecnologici al cittadino
- Alle Posizioni organizzative e a tutto il personale dell'area tributi del Dipartimento Risorse economiche

Tramite newsletter

- e, p.c. All' Assessore alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio
- Al Segretariato Generale
- All' Avvocatura Comunale
- Alla Ragioneria Generale

Oggetto: Integrazione Circolare prot. n. QB/506545 dell'8/10/2014 "Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47 del 29 luglio 2014, concernente il Regolamento in materia di imposta unica comunale (IUC), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI), e Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 23 luglio 2014 concernente le Aliquote TASI di Roma Capitale per l'anno 2014".

Facendo seguito alla circolare di cui all'oggetto, in considerazione delle problematiche emerse in sede di applicazione della TASI, relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ora ATER) si precisa quanto segue.

Il riferimento all'ATER contenuto al paragrafo 5.3 della predetta circolare deve ritenersi puramente esemplificativo; ciò in quanto dalla definizione di alloggio sociale, contenuta nel Decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 22 aprile 2008, non si evince, salvo ulteriori chiarimenti normativi e/o giurisprudenziali, che tutti gli immobili abitativi di proprietà dell'ATER abbiano i requisiti di "alloggi sociali".

Pertanto, riguardo alle unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'ATER (ex IACP), regolarmente assegnate e adibite ad abitazione principale dai soggetti assegnatari, l'aliquota TASI da applicare è pari allo 0,8 per mille. Il tributo, così calcolato, deve essere versato in misura pari al 20% dall'inquilino/assegnatario, mentre la restante parte (80%) deve essere corrisposta dall'ATER. Ciò in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 20 del Regolamento IUC di Roma Capitale.

Per completezza, appare utile ricordare che per le predette unità immobiliari, l'ATER è tenuta al versamento dell'IMU calcolata con l'aliquota dello 0,68% e la detrazione pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare, come stabilito al punto 2 della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 21 luglio 2014.

Direzione per Gestione dei Procedimenti
connessi alle Entrate Fiscali

Il Direttore

Paola Sbriccoli



Dipartimento Risorse Economiche

Il Direttore

Pasquale Libero Pelusi

